

a questo proposito l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza pensa ad interventi finalizzati a sensibilizzare i Docenti alla problematica fornendo, se del caso, strumenti utili alla precoce individuazione;

5. **Visto** la Legge n.56 del 18 febbraio 1989 "Ordinamento della professione di Psicologo";
6. **Visto che** la già richiamata L. 56/89 all'Art. 1 "Definizione della professione di Psicologo" così recita: "La professione di psicologo comprende l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità...";
7. **Considerato** che la Psicologia è scienza in grado di elicitare nell'individuo e nella comunità risposte trasformative e rigenerative in grado di rispondere ai bisogni di integrazione del singolo nella comunità di appartenenza e di favorire in quest'ultima la capacità di accoglienza del singolo;
8. **Considerato** che la Professione di psicologo attraverso l'uso di quegli strumenti di cui al già richiamato Art. 1 L. 56/89 può impegnarsi non solo nell'analisi dei bisogni, quand'anche nell'analisi delle potenzialità del singolo e del gruppo e più in generale nel *prendersi cura* del soggetto sollecitando ed elicitando le sue risorse personali e favorendo il suo benessere personale e sociale;
9. **Considerato** che in data 9 febbraio 2001 il Ministero della Pubblica Istruzione e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi hanno siglato un protocollo finalizzato ad "assistere le istituzioni scolastiche autonome nelle esperienze, nei percorsi formativi, nelle ricerche e nelle sperimentazioni di psicologia scolastica, anche in accordo con gli Ordini territoriali degli psicologi e con gli Uffici scolastici regionali";
10. **Considerato** che in data 8 febbraio 2009 è stato redatto un Protocollo d'intesa tra la Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, la Direzione qualità della vita, Beni e attività culturali, Sicurezza e promozione, Politiche giovanili della Regione Abruzzo e il Presidente dell'Ordine degli psicologi dell'Abruzzo teso a realizzare un'adeguata formazione degli psicologi scolastici in base alla Legge regionale n. 3 del 23 gennaio 2004;
11. **Visto** lo statuto della Fondazione "Ordine degli psicologi dell'Abruzzo - Onlus" all'articolo 2 individua, fra l'altro, specifiche attività volte alla prevenzione del disagio giovanile, alla formazione di psicologi e di docenti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1: Norme Generali

- 1.1 L'USR, l'Ordine e la Fondazione, ciascuno per le proprie competenze, s'impegnano reciprocamente a collaborare per l'attuazione del presente Protocollo